



**CITTÀ DI  
ASSISI**  
SERAPHICA CIVITAS



**SETTORE ISTITUZIONALE E FINANZIARIO**  
**UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CONTRATTI**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 369 del 19.04.2016**

<b>OGGETTO:</b>	ZONA SOCIALE N. 3 . Gestione associata dei servizi di assistenza domiciliare per il periodo 1.08.2015 – 31.07.2016 . Impegno di spesa per il periodo da gennaio 2016 al 31.07.2016 - <b>CIG n. 62575158BA.</b>
-----------------	--

### **IL DIRIGENTE**

Richiamati e tenuti presenti i seguenti atti :

- deliberazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 14.05.2015 avente ad oggetto : “ Zona Sociale n. 3 . Proroga contratto affidamento servizi di assistenza domiciliare a favore di anziani, minori e disabili per un bimestre. Approvazione nuovo progetto per l'affidamento dei servizi nel periodo 1.08.2015 – 31.07.2016 ” con la quale l'Ufficio, in qualità di Comune capofila, è stato delegato ad espletare la procedura di gara ;
- bando di gara pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Assisi, all'albo pretorio on line al n. 955/2015 dal 5.06.2015 al 16.07.2015, nella Gazzetta Ufficiale – Contratti pubblici – n. 67 del 10.06.2015, nel quale si assegnava il termine del 16.07.2015 per inviare offerta;
- verbale di gara del 20.07.2015 dal quale risulta provvisoriamente aggiudicataria la Cooperativa Asad di Perugia, per un importo complessivo di Euro 464.989,20 ( iva compresa ) ;
- determinazione dirigenziale n. 610 del 24.07.2015 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva con approvazione del verbale di gara per un importo di aggiudicazione pari a € 447.164,22 più iva ;
- contratto rep.n. 7535 del 28.09.015 con il quale si è formalizzato l'affidamento ;

**DATO ATTO** che con la succitata determinazione dirigenziale n. 610/2015 si assumeva impegno di spesa a favore della Cooperativa Asad di Perugia solo per l'importo dei servizi afferenti l'annualità 2015 mentre si demandava l'assunzione di impegno per i servizi resi nel periodo da gennaio 2016 al 31.07.2016 ;

**VISTA** la DGR n. 1480 del 9.12.2015 con la quale la Regione Umbria ha liquidato a favore del Comune di Assisi, in qualità di capofila della Zona Sociale n. 3 , risorse integrative a quelle afferenti l'annualità 2015 per un complessivo di € 101.873,45 con vincolo di destinazione "area anziani" e "area minori" ;

**VISTO** il verbale della Conferenza di Zona del 22.02.2016, presente in atti, nel quale si prende atto della liquidazione, di cui al punto precedente, da parte della Regione Umbria di risorse integrative afferenti l'annualità 2015 e si dà mandato all'Ufficio di destinare le stesse per fronteggiare il costo dei servizi di assistenza domiciliare nel periodo da gennaio 2016 al 31.07.2016 nonché di reperire le ulteriori risorse tra i fondi a residuo destinati alla gestione associata ;

**RITENUTO**, pertanto, dover procedere con il presente provvedimento all'assunzione di impegno di spesa a favore della Cooperativa Asad di Perugia a copertura dei costi dei servizi di assistenza domiciliare fino alla scadenza del contratto rep. n. 7535/2015 ;

**VISTO** il verbale della Conferenza di Zona del 22.02.2016;

**VISTA** la convenzione racc. n. 4426 del 14.04.2015 regolante la gestione associata di interventi e risorse ;

**VISTO** il Decreto Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 ;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali e Contratti ;

### **DETERMINA**

Per quanto sopra esposto :

1 – Di prendere atto del verbale della Conferenza di Zona del 22.2.2016, e, per quanto espresso nella determinazione dirigenziale n. 610/2015, di assumere impegno di spesa a favore della Cooperativa Asad di Perugia per la copertura dei costi dei servizi di assistenza domiciliare nei Comuni della Zona sociale n. 3 con decorrenza dal 1.01.016 e scadenza al 31.07.016 .

2 – Di dare atto che, alla luce dell'andamento della spesa da Agosto a Dicembre 2015, dei fondi impegnati con la determinazione dirigenziale n. 610/2015, presumibilmente si conseguiranno economie sulla spesa riferita all'intero periodo contrattuale ( pari a € 464.989,20 ( iva compresa ) ;

3–Di impegnare, per quanto espresso al punto precedente, la somma di **€ 175.000,00** da riconoscere a favore della Cooperativa Asad di Perugia e necessaria per fronteggiare i costi dei servizi di cui trattasi nel periodo dall' 1.01.016 al 31.07.016, così come segue :

- **quanto a euro 101.873,45** mediante assunzione di impegno di spesa al cap. 699/88 “ FSR – Fondo Sociale Regionale – corrispettivi prestazioni per servizi gestiti in forma associata” del bilancio 2016;

- **quanto a euro 30.000,00** mediante assunzione di subimpegno al bilancio 2016 - RR.PP.2015 - cap 706/88 - IMP n.1608 quale cofinanziamento a carico dei bilanci comunali per i servizi gestiti in forma associata .

- **quanto a euro 43.126,55** mediante assunzione di impegno di spesa al bilancio 2016 - cap 686/88/1 “ Fondo sociale nazionale – corrispettivi prestazioni per servizi gestiti in forma associata- AVANZO VINCOLATO ” .

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL  
si esprime parere favorevole  
in ordine alla regolarità tecnica  
del presente atto .

**IL DIRIGENTE SETTORE  
ISTITUZIONALE E FINANZIARIO  
dr.ssa Patrizia Laloni**

**IL RESPONSABILE UFFICIO  
SERVIZI SOCIALI E CONTRATTI  
dr.ssa Angela Gatto**



**CITTÀ DI  
ASSISI**  
SERAPHICA CIVITAS



**SETTORE ISTITUZIONALE E FINANZIARIO**  
**UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CONTRATTI**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 603 del 21.06.2016**

<b>OGGETTO:</b>	ZONA SOCIALE N. 3 . Gestione associata dei servizi di assistenza domiciliare per il periodo 1.08.2015 – 31.07.2016 . Proroga tecnica del contratto fino al 30.11.2016 - <b>CIG n. 62575158BA</b>
-----------------	--

### **IL DIRIGENTE**

Richiamati e tenuti presenti i seguenti atti :

- deliberazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 14.05.2015 avente ad oggetto : “ Zona Sociale n. 3 . Proroga contratto affidamento servizi di assistenza domiciliare a favore di anziani, minori e disabili per un bimestre. Approvazione nuovo progetto per l'affidamento dei servizi nel periodo 1.08.2015 – 31.07.2016 ” con la quale l'Ufficio, in qualità di Comune capofila, è stato delegato ad espletare la procedura di gara ;
- bando di gara pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Assisi, all'albo pretorio on line al n. 955/2015 dal 5.06.2015 al 16.07.2015, nella Gazzetta Ufficiale – Contratti pubblici – n. 67 del 10.06.2015, nel quale si assegnava il termine del 16.07.2015 per inviare offerta;
- verbale di gara del 20.07.2015 dal quale risulta provvisoriamente aggiudicataria la Cooperativa Asad di Perugia, per un importo complessivo di Euro 464.989,20 ( iva compresa ) ;
- determinazione dirigenziale n. 610 del 24.07.2015 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva con approvazione del verbale di gara per un importo di aggiudicazione pari a € 447.164,22 più iva ;
- contratto rep.n. 7535 del 28.09.015 con il quale si è formalizzato l'affidamento ;

**DATO ATTO** che in data 19.04.2016 sulla GURI è stato pubblicato il il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture”;

**RILEVATO** che detto nuovo codice ha abrogato la tipologia dei “ contratti dell'ALL. 2B” ossia esclusi in tutto o in parte dell'applicazione del Decreto Leg.vo n. 163/2006 ( vecchio codice contratti) ,tra cui erano ricompresi i “servizi sociali e sanitari” , la cui disciplina, pertanto, con effetto dal 20.04.016, ricade nella disciplina ordinaria di affidamento dei servizi ;

**CHE** detta nuova previsione, relativamente all'attivazione e gestione di una nuova procedura pone vari problemi operativi, anche alla luce di quanto previsto , in merito, nella convenzione racc. n. 4426 del 14.04.2015 regolante la gestione associata di interventi e risorse :

- il primo problema è legato alla legittimazione dell' Ufficio di Piano a procedere autonomamente all'attivazione di una procedura di gara in quanto è pur vero che il regime transitorio disciplinato , nel merito, dal comma 5 dell'art. 37 D. Leg.vo n. 50/2016 che rinvia al comma 10 dell'art. 216, continua a fare riferimento alla CUC non qualificata, ma, nel contesto normativo previgente, i servizi sociali ( ricompresi nell'All. 2B ) erano esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 33, comma 3 bis del codice ( Determinazione ANAC n. 3 del 25.02.2015 ) ;
- in riferimento all'art. 26, comma 3 della Legge n. 488/1999 e all'art. 1 del D.L. n. 95/2012, non esistono, al momento, strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa e/o da centrali di committenza regionale cui fare riferimento in termini parametrici di qualità / prezzo per la tipologia dei servizi di cui trattasi ;
- la vigente convezione racc. n. 4426/2015 regolante la gestione associata attribuisce al Responsabile dell'Ufficio di Piano , individuato dal Comune Capofila, il ruolo di responsabile unico del procedimento di gara e presidente della Commissione di gara ( possibilità legittima trattandosi di servizi esclusi ). Oggi, il regime transitorio disciplinato , nel merito, dall'art. 31 del D. Lgs.vo n. 50/2016, che rinvia al comma 8 dell'art. 216, fa comunque riferimento agli artt. 10 e 10 del DPR 207/2010 ossia ad un sistema nel quale era acclarata la non coincidenza soggettiva RUP / Presidente Commissione di gara ;

**RITENUTO**, pertanto, che l'entrata in vigore, con effetto pressochè immediato del nuovo corpus normativo, rende impossibile l'espletamento immediato di una nuova gara, dovendo procedere necessariamente, in via preventiva, a verificare la compatibilità della convenzione che regola la gestione associata tra i cinque Comuni ;

**CHE**, per quanto sopra espresso , ricorrono i presupposti per la proroga tecnica del

contratto Rep. n. 7535/2015 anche alla luce della comunicazione ANAC dell'11.05.2016 rubricata : “ *Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici , D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016* “ che, tra l'altro, individua i casi in cui continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti rispetto all'emanazione del nuovo codice e, tra queste, anche quelle relative alla “proroga tecnica” - “*purchè limitata al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara*” ;

**VISTA**, altresì, la deliberazione n. 34 del 9 marzo 2011 e il parere AG 33/2013 del 16 maggio 2013, con i quali l'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) ha affermato che la proroga (c.d. proroga tecnica) dei contratti è teorizzabile, in considerazione della necessità di evitare un blocco dell'azione amministrativa ed ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli, limitati ed eccezionali, casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;

**CHE**, in riferimento al punto precedente, l'entrata in vigore immediata del nuovo testo normativo è fattispecie certamente non imputabile alle Amministrazioni Comunali interessate dallo svolgimento del servizio di cui trattasi ;

**RILEVATO** che già il Consiglio di Stato si era così espresso :“*La proroga è teorizzabile, ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli, limitati ed eccezionali, casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente*” (C.d.S. sez. V, n.2882/2009);

**VISTO**, altresì, l'art. 63 - comma 2, lett. C) che legittima la proroga tecnica secondo i criteri esposti ai punti precedenti ;

**RILEVATO** altresì che entro novanta giorni dovranno essere emanate le linee guida dell'Anac in materia di contratti sotto soglia a supporto delle stazioni appaltanti ( art. 36, comma 7 cod. contr.) e che nel frattempo occorre garantire la continuità dell'erogazione dei servizi in questione di cui sono destinatari anziani, minori e disabili residenti nei territori comunali interessati ;

**Vista** la comunicazione prot. n. 0022980 del 17.06.2016 inviata alla Cooperativa Asad per richiedere la disponibilità alla proroga e la nota pervenuta in data 20.06.016 ed acquisita in pari data al prot. N. 23227, con la quale la Società Cooperativa , si è resa disponibile a proseguire il servizio suddetto agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto vigente;

**Verificata** la sussistenza dei requisiti necessari ai fini della proroga del contratto in essere con la Società Cooperativa Asad di Perugia anche in considerazione del mantenimento degli stessi prezzi e condizioni e del fatto che durante il periodo contrattuale non vi è stato alcun disservizio, né alcuna contestazione è pervenuta dai responsabili del procedimento individuati da ciascun Comune ;

**VISTO** il verbale della Conferenza di Zona del 16.06.2016 , presente in atti, nel quale si prende atto della necessità di prorogare il contratto vigente rep. 7535/2015 alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, si da mandato all'Ufficio di assumere provvedimenti in merito e di fronteggiare il costo dei servizi di assistenza domiciliare nel periodo dall' 1.08.2016 al 30.11.2016 mediante utilizzo dei fondi residui relativi al fondo regionale e fondo nazionale afferenti l'annualità 2015 unitamente alle risorse 2016 destinate alla gestione associata ;

**RITENUTO**, pertanto, dover procedere con il presente provvedimento all'assunzione di impegno di spesa a favore della Cooperativa Asad di Perugia a copertura dei costi dei servizi di assistenza domiciliare fino al 30.11.2016 ;

**VISTO** il verbale della Conferenza di Zona del 16.06.2016;

**VISTA** la convenzione racc. n. 4426 del 14.04.2015 regolante la gestione associata di interventi e risorse ;

**VISTO** il Decreto Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 ;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali e Contratti ;

### **DETERMINA**

Per quanto sopra esposto :

1 – Di prendere atto del verbale della Conferenza di Zona del 16.06.2016,e, per tutto quanto motivato nelle premesse, di prorogare il contratto Rep. N. 7535/2015 dall' 1.08.2016 al 30.11.2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni e a favore della Cooperativa Asad di Perugia .

2 – Di dare atto che, alla luce dell'andamento annuale della spesa, la somma necessaria a

garantire la continuità dei servizi nel suddetto periodo è pari a € 140.000,00.

3–Di impegnare, per quanto espresso al punto precedente, la somma di **€ 140.000,00** da riconoscere favore della Cooperativa Asad di Perugia e necessaria per fronteggiare i costi dei servizi di cui trattasi nel periodo di proroga tecnica così come segue :

- **quanto a euro 13.368,74** mediante assunzione di impegno di spesa al cap. 699/88/1 “ FSR – Fondo Sociale Regionale – corrispettivi prestazioni per servizi gestiti in forma associata” - bilancio 2016 – ( avanzo vincolato ) ;

- **quanto a euro 62.269,16** mediante assunzione di impegno di spesa al cap. 686/88/1 “ – Fondo Sociale Nazionale – corrispettivi prestazioni per servizi gestiti in forma associata” - bilancio 2016 – ( avanzo vincolato ) ;

- **quanto a euro 64.362.10** mediante assunzione di impegno al bilancio 2016 - cap 706/88 - quale cofinanziamento a carico dei bilanci comunali per i servizi gestiti in forma associata .

4 - Di dare atto che non occorre procedere alla richiesta di un nuovo CIG per la proroga tecnica del contratto in essere, in ottemperanza a quanto disposto dall’A.N.A.C. (FAQ A42 – Tracciabilità dei flussi finanziari) che testualmente si riporta “ *Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per ml’individuazione di un nuovo soggetto affidatario*”.

Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL  
si esprime parere favorevole  
in ordine alla regolarità tecnica  
del presente atto .

**IL DIRIGENTE SETTORE  
ISTITUZIONALE E FINANZIARIO  
dr.ssa Patrizia Laloni**

**IL RESPONSABILE UFFICIO  
SERVIZI SOCIALI E CONTRATTI  
dr.ssa Angela Gatto**